

COMUNE DI POMARANACE

Provincia di Pisa

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO IPPICO COMUNALE DI SANTA BARBARA SINO AL 31 DICEMBRE 2018

L'anno duemilatredecim, il giorno del mese di in Pomarance, nella
residenza Comunale; -----

TRA

Il Sig. RODOLFO NOCETTI, nato a Volterra il 25 novembre 1969,
direttore del Settore Sviluppo Economico, in questa veste rappresentante
del Comune di Pomarance, di seguito per brevità detto "Comune", con sede
in Piazza S. Anna n. 1, codice fiscale 00347520504;

E

Il Sig. nato a il
residente in, Via,
CF, in qualità di
rappresentante legale dell'associazione,
che nel proseguo del presente atto sarà denominata per semplicità e di
comune accordo tra i componenti "Associazione", P.I.
I sopra nominati contraenti al presente atto -----

PREMETTONO :

- che il Comune ha la piena e libera proprietà e disponibilità degli
impianti sportivi citati in oggetto ubicati in Pomarance, identificati come
segue:

- Centro ippico insistente sulla particella identificata al NCEU foglio
32 mappale 832, ivi compresi i fabbricati ivi installati, corredati dagli

arredi ed attrezzature per le attività sportive di cui al verbale di
consistenza citato in proseguito; -----

- che è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal .../11/2014 al
.../12/2014 apposito avviso per l'affidamento in gestione del centro ippico
di Santa Barbara. -----

- che in seguito a detto avviso sono pervenute al protocollo dell'Ente n°
..... domande con le quale si dichiara l'interesse alla gestione
dell'impianto citato;- -----

- che la Giunta Comunale con atto n.167 del 5/12/2000 ha determinato
l'importo delle tariffe orarie che le società cui è stata affidata la gestione
degli impianti sportivi devono applicare agli utenti degli stessi; quindi,
ratificata la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto, i
componenti convengono e stipulano quanto appresso:- -----

ART. 1 -OGGETTO

Viene concessa all'Associazione la gestione del centro Ippico Comunale di
Santa Barbara, contraddistinto al NCEU foglio 32 particella 832, composto
da terreno adibito a maneggio recintato, terreno adibito a maneggio coperto
con tensostruttura, n. un fabbricato adibito a box stallaggio, un fabbricato
adibito a club house e box stallaggio, bagni prefabbricati, fienile/ricovero
attrezzature, concimaia, area lavaggio animali, tondino addestramento,
tettoia giudici di gara ed aree scoperte circostanti incluse nella particella; il
tutto corredato dagli arredi ed attrezzature per le attività sportive. -----

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con
tutto il materiale in esso contenuto la cui conduzione ed i reciproci obblighi
e diritti, sono disciplinati dal Capitolato sottoscritto dall'associazione in

sede di gara, ed affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa sempre in sede di aggiudicazione. I suddetti documenti (Capitolato e Programma di Gestione), ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale. -----

Nella presente scrittura si richiama l'impegno dell'associazione a garantire, per tutto il periodo di durata del contratto, la presenza di proprio personale presso le strutture oggetto della presente convenzione. -----

ART. 2 - (DURATA E REVOCA)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2018. -----

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento la presente convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza da parte dell'Associazione agli obblighi derivanti dalla stessa convenzione e dal Regolamento comunale vigente, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti. -----

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico. -----

In quest'ultimo caso il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione, gli interventi che essa stessa avesse effettuati, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della presente convenzione. -----

Il Comune potrà altresì recedere dal contratto e rivalersi per eventuali danni subiti nei seguenti casi: -----

- nel caso di mancata voltura delle utenze entro un mese

dall'affidamento come previsto dall'art. 15 del capitolato. -----

- Nel caso del venir meno delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 18 del capitolato. -----
- In tutti i casi di riscontrate irregolarità nella gestione dell'impianto.

Resta salvo il diritto di recesso dell'Associazione esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.-----

L'associazione, su esplicita richiesta, è in ogni caso tenuta a garantire il proseguo della gestione qualora alla scadenza il comune non abbia provveduto ad esperire nuovo procedimento di aggiudicazione. La prorogatio non potrà avere comunque un termine superiore a mesi 6. -----

ART. 3 - (Responsabilità e Assicurazioni)

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. -----

L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. -----

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Associazione in particolare: -----

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle

attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito l'associazione potrà munirsi di polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in conseguenza di atti vandalici;-----

b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorchè non deteriorati o manomessi; -----

c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose. -----

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività negli impianti in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza RCT dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensione di garanzia per: -----

- danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di risarcimento non inferiore ad €. 100.00000); -----

- danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di € 100.000;----

- danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato. -----

A tal proposito l'associazione presenta polizza assicurativa RCT n. stipulata con con le caratteristiche richieste.-----

L'associazione ha depositato la polizza fidejussoria n. stipulata

con per un importo garantito di € 5.000, per tutta la durata della gestione, a garanzia sia della realizzazione degli interventi sulla struttura di cui all'art. 2 del capitolato, che si rendessero necessari durante il periodo di vigenza della presente convenzione e/o al momento della riconsegna dell'impianto, sia dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate in sede di gara. -----

Le garanzie fideiussorie e di responsabilità civile come sopra specificate dovranno essere in vigore anche nell'eventualità di prolungamento del comodato oltre la scadenza del 31 dicembre 2018.-----

Il venire meno delle garanzie fideiussorie di cui sopra sarà motivo di rescissione della presente convenzione.-----

ART. 4 - (divieto di sub concessione)

E' tassativamente fatto divieto al gestore sublocare gli impianti oggetto della presente convenzione o parti di essi.-----

ART. 5 - (Controversie)

Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e l'Associazione è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.-----

ART. 6 (Sostituzione di convenzione)

La sottoscrizione della presente convenzione annulla e sostituisce in toto eventuali convenzioni ancora in essere alla data della decorrenza. -----

ART. 7 - (spese)

Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa ed ivi comprese quelle per la registrazione del contratto, sono a carico dell'associazione.-----

ARTICOLO 8

(Trattamento dati personali)

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

ARTICOLO 9

(Clausola di manleva)

L'associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto. -----

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Società o il suo avente causa intenda svolgere. -----

ARTICOLO 10

(Domicilio dell'appaltatore)

Agli effetti del presente contratto, l'Associazione dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pomarance, presso la sede del COMUNE, posta in Pomarance (Pi), Piazza Sant'Anna n. 1.-----

ARTICOLO 11

(Conoscenza dei luoghi)

L'Associazione, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi e degli impianti ove dovrà svolgersi la propria

attività di gestione degli stessi, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sulla gestione stessa, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta.-----

L' ASSOCIAZIONE

IL DIRETTORE del Settore

(Rodolfo Nocetti)